soldi 5 Astesi. Ed il castellano e non altri per lui possa dar licenza ad alcuno onde ciò faccia o contravvenga ai predetti ordini, o ad alcuno dei predetti; e sia tenuto esso castellano, almeno una volta ogni mese, per lustrare e far perlustrare detta strada, e quel la medesima cosa si osservi per tutte le vie esistenti entro le mura e gli spalti delle chie che e dei Borghi della Villa di Carmagnola in coerenza all'intorno del fortilizio e delle chiusure di detta Villa.

Che nessuno ingombri le ripe dei fossati.

Parimenti si è stabilito che alcuna persona non possa, nè debba, sotto qualche malizia od artifizio, far qualche manufatto o porre qualche impedimento lungo le mura di Sarde zana al di fuori sulle ripe dei fossati, nè ivi piantare alcuni alberi o viti, nè far ivi un orto, sotto la pena ed il bando, per qualunque caso e qualunque volta, di soldi 10. E chi avrà fatto nel predetto luogo qualche impedimento, od avrà piantato alcuni alberi, od avrà fatto un orto, sia tenuto a quello rimuovere e portar via da ora alla prossima ventura festa di Pasqua; ed eziandio sarà tenuto entro detto

termine ad aggiustare e ridurre come da prima le ripe dei fossati che avrà spianato per fare degli orti o per altra causa, sotto la stessa pena, per qualunque caso e qualunque volta.

Che qualunque persona chiuda la cloaca sotta la Strada di Sardezzana.

Parimenti si è stabilito che chiunque abbia una casa per la strada retta di Sardezzana, dalla Porta murata fino alla Porta di honesta, e dall'una e dall'altra parte di detta via, sia tenuto e debba chiudere e tener chiusa la cloaca fra i vicini del muro e ben intonacata di malta, sotto la pena ed il bando, per qualunque volta che sarà stato denunciato, di soldi 3. Ed il castellano sia tenuto ad obbligarli a tenerle chiuse.

Che nessuno faccia un macceratoio od altro impedimento nei fossati.

Parimenti si è stabilito che alcuna persona non possa, nè debba, sotto qualche malizia od artifizio, fare o far fare qualche macceratoio nei fossati delle mura di Sardezzana, nè essendo nei fossati delle cherche o del Borgo del Conte longo, nè in altri fossati fatti pei fortilizi

della Villa di Carmagnola; nè eziandio in essi fossati, nè in alcun d'essi piantare o collocare qualche colonna o pali, o qualche altra cosa che sia nocevole o d'impedimento a detti fossati. E se alcuno in detti fossati od in alcun d'essi avrà fatto od avrà piantato una colonna o dei pali, sia tenuto e debba tutti quelli portar via e rimuovere ad arbitrio del castellano e di sei sapienti nominati per riconoscere tutti gli impedimenti, entro 3 giorni dopochè gli sarà stato fatto precetto, sotto pena di soldi 5 per qualunque caso e qualunque volta.

Che niuno faccia una copertura di paglia in Sardezzana.

Parimenti si è stabilito che nessuno faccia alcuna copertura di paglia, o di fasci di sala in alcun edificio di Sardezzana, nè il medesimo copra, sotto la pena di soldi 5 per qualunque caso e qualunque volta; e nondimeno sia tenuto a portar via quella copertura di paglia, sotto la stessa pena, per qualunque caso e qualunque volta che sarà stato denunciato.

Della campana della sera.

Parimenti si è stabilito che il castellano sia tenuto a far suonare la campana

in ogni sera.

Che nessuno prenda in affitto una casa in Gardezzana senza sicurtà.

Parimenti si è stabilito che alcuno non possa, nè debba affittare ad alcuno la sua casa entro le mura di Gardezzana, o concederla sotto altro titolo ad uso d'abitazione se non essa persona, che avrà condotto in locazione detta casa, avrà dato al Castellano sicurtà di soldi 100, ch'essa persona che abitasse in detta casa, non perpetrerà furto in Gardezzana, nè ritirasse alcun furto perpetrato in Gardezzana; e colui o colei che avrà contravvenuto, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 20.

Del mantener libera la piazza Comunale delle Cherche.

Parimenti si è stabilito che il Castellano sia tenuto, con 6 uomini nominati per le vie e per i luoghi pubblici ingombrati, circoscrivere e far circoscrivere tutta la piazza delle cherche tutto all'intorno delle case del Comune, ossia tutto il sito pubblico di essa piazza dai 4 lati, ed ivi porre i termini e far porre in ciascun lato 2 termini; ed esso Castellano, che or è,

o che vi sarà stato secondo i tempi, coi detti 6 uomini, che in ogni anno saranno nominati dal Consiglio per tener libere le strade ed il sito pubblico, siano tenuti in ciascun anno a perlustrare detta piazza, ossia il sito pubblico di essa piazza, e ricercare e riformare i termini ivi da loro posti. Ed oltre a ciò, fatte a questo modo le predette cose per ora e per i tempi avvenire, detto Castellano sia tenuto a tener libere e far tener libere le chiudende, e tener aperto e dischiuso tutto il sito pubblico di detta piazza; e che alcuno non possa porre o far porre qualche cosa che ingombri essa piazza ossia il luogo pubblico della piazza stessa, tranne alcune banche per sedere, od altre banche, purchè si possa per essa piazza ed esso sito pubblico andare e ritornare colle persone e con tutte le robe; che se si sarà contravvenuto, qualunque contravventore incorra nella pena e nel bando di soldi 20, per qualunque caso e qualunque volta sarà stato accusato o denunciato. Ed il Castellano possa su ciò inquisire e procedere d'uffizio; e qualunque uomo di buona fama possa accusare i contravventori e valga l'accusa,

ed abbia la terza parte del bando, e sia te-
nuto in segreto, nonostante qualche capi-
tolo sovrascritto od infrascritto.

Della Via delle cherche intorno il fossato di Gardezzana.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà avuto una casa od un sito nelle cherche lungo la via che va presso il fossato di Gardezzana, dalla Porta di S. Giovanni o dalla casa di Giacomo Ferrero sino alla Porta di Santa Maria, o sino alla casa del Signor Giacomo di Borgaro, sia tenuto e debba conservar essa via in buono e conveniente stato nanti la sua casa od il di lui sito, a volontà dei Mas-
sari che pei tempi saranno a ciò nominati; che se non l'avrà come sovra aggiustata, qua-
lunque volta gli sarà stato ordinato dal Castellano, o dal suo Nunzio, entro 8 giorni dopo il fattogli precetto, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 3.

Che nessuno cavi della terra dai fossati.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà preso della terra dai fossati delle cherche entro e fuori degli spaldi, paghi per la

pena ed il bando, per qualunque caso e qua=
lunque volta, soldi 3, se essa terra avrà por=
tato sul dorso o con bestia; se l'avrà por=
tata con carro, paghi per qualunque caso e
qualunque volta soldi 5; e chiunque avrà preso
della terra nelle ripe altrui, o nei gerbidi degli
altri fossati delle cherche antiche dentro o fuori
di Gardezzana, sia in bando, per qualunque caso
e qualunque volta, di soldi 2, se l'avrà portata
sul dorso o con bestia; e se l'avrà portata con
carro, paghi per qualunque caso e qualunque
carrata soldi 5. E chiunque possa accusare
ed abbia la terza parte dell'accusa ossia del
bando, ed il castellano possa d'uffizio su ciò
inquisire; e se alcuno avrà preso della terra
nel pascolo fuori della porta di Sacchirone
presso i fossati, o negli stessi fossati per 10
trabucchi verso San Lorenzo e verso il
bosco del castello per altri 10 trabucchi, da
misurarsi incontro al termine nell'uscita
dei fossati, sia nello stesso bando.

Che nessuno cavi della terra dalle ripe e dai terreni altrui.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà
scavato od estratto della terra, ossia le terre

altrui, od i prati, o le ripe, senza licenza del proprietario, sia ed incorra nel bando di soldi 2 per qualunque caso e qualunque volta che avrà contravvenuto, e per qualunque carrata, ed altrettanto per l'ammenda, ed anche di più qualora il danno patito fosse maggiore.

Che chiunque sia tenuto a riattare la Strada presso la sua proprietà.

Parimenti si è stabilito che chiunque sia tenuto a conservare la strada presso il proprio campo, terra, o prato, in modo che le persone possano convenientemente passare con carri e con bestie; che se questo non avrà fatto, ed alcuno per causa di ciò sarà passato sulla di Lui proprietà con bestie, o con carro o senza, non paghi bando, nè ammenda.

Come debba gettarsi l'espurgo, ossia la terra dei fossi.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà fatto un fosso lungo qualche strada, sia tenuto e debba porre la metà della terra di esso fosso sulla strada, se ivi sarà stato necessario per riattarla a giudicio di buoni uomini; se questo non avrà fatto, paghi pel bando un soldo,

per qualunque caso e per qualunque strada, e per qualunque giorno che ivi avrà lavorato.

Della stessa cosa: sulla larghezza delle strade.

Parimenti si è stabilito ed ordinato, che se qualche persona avrà cavato della terra nelle strade pubbliche per esportarla e non lasciasse dette strade larghe 2 trabucchi per metà di detta via, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 2; e se l'avrà cavata in una strada più grande, e non lasciasse detta strada larga, come sovra, 4 trabucchi, paghi il bando di soldi 2 per qualunque volta; e qualunque uomo di buona fama possa accusare e sia tenuto in segreto; e questo s'intende che deve pagare il bando, se la via deteriorasse.

Che nessuno ingombri il sito pubblico.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà chiuso, od avrà ingombrato, od avrà preso, tanto nella Villa che fuori, qualche parte del sito pubblico, per cui sarà stata sporta lagnanza al castellano, ch'esso castellano coi 6 sapienti a ciò nominati nel Consiglio generale di Carmagnola, sia tenuto e debba andarlo vedere e farlo sgombrare, secondochè al castellano ed ai sa-

pienti sarà parso conveniente. E chiunque, cui sarà stato fatto precetto, sia tenuto a sgombrare e lasciare il sito pubblico fra 20 giorni, sotto la pena ed il bando di soldi 5, e per qualunque caso e qualunque volta gli sarà stato ordinato; e se avvenisse che ivi fosse qualche abitazione od edificio, che quegli sia tenuto a tenerlo aperto e dischiuso, in modo che si possa passare nel mezzo, sotto la stessa pena, dopochè gli sarà stato come sovra ordinato. E se venisse constatato dai Definitori a ciò nominati aver qualcuno chiuso un sito del Comune, od aver piantato alberi su sito del Comune, od averlo zappato, sia tenuto nel detto termine e sotto la stessa pena a lasciar libero esso sito del Comune e spianar le fosse che avesse fatto. Salve ed escluse da questo capitolo tutte le concessioni di qualunque sito pubblico fatte dal Signor Marchese, e salvi sempre tutti i diritti del Signor Marchese.

Che chiunque dell' Università di Carmagnola possa andare ai poderi pubblici del Comune e servirsene.

Parimenti si è stabilito che l'Università di Carmagnola e le singole persone della già detta

Università, possano lecitamente ed impune mente andare con buoi e bestie, ed ossia andare e ritornare ai poderi pubblici di detta Università, ed a tutte le pertinenze di detta Università, e servirsi di detti poderi pubblici come cosa propria, con protezione del Signor Marchese e del Comune di Carmagnola.

Della manutenzione della Bealera del Ponte longo.

Parimenti si è stabilito che il Castellano sia tenuto e debba nominare e far nominare nel Consiglio 2 buoni Massari, che siano tenuti col vincolo del giuramento, di far ampliare la bealera del ponte longo, che è presso la casa di Giovanni Patrasié, di sovra e di sotto esso ponte, in modo che le acque possano scorrere per essa bealera, talmente che non penetri entro le Cherche vecchie ed i Borghi.

Della manutenzione delle Bealere nuove.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà avuto una terra od un prato od un bosco entro le bealere nuove, quale terra o prati o boschi siano coerenti a qualcuna di esse bealere, sia tenuto e debba conservar ben ferma

la riva interna di detta bealera, tanto quanto è frontestante il suo podere, in modo che le bestie non vi possano comodamente passare. E se ivi avrà fatto un acquedotto, allo scopo d'irrigare il prato, sia tenuto e debba esso acquedotto tener chiuso con spine o siepe od altro legname, in guisa che le bestie non vi possano passare; se ciò non avrà fatto, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta che sarà stato accusato, soldi 2; e chiunque avrà in qualsiasi modo spinto le bestie per traversare detta bealera paghi il pastore, o chi avrà spinto esse bestie, denari 2 per ciascuna bestia e chiunque lo possa accusare ed eziandio i Campari.

Che si comperino a spese del Comune delle misure per il grano.

Parimenti si è stabilito che il castellano sia tenuto e debba far comperare con denaro del Comune un sestario ed un emina ed un quartario per misurare il grano, ed esse misure controllare, scandagliare e squadrare secondo la misura di Carmagnola, e far ferrare al di sopra tutto all'intorno, e porvi a

saverso una stanga di ferro, e marcare con qualche altro segno; ed esse misure siano date in custodia a qualche uomo buono di buona fama, che sia tenuto a custodirle nell'interesse del Comune, ed imprestarle a nessuno, se non al castellano od al suo Nunzio, e questo per verificare le altre misure e non per altro uso; e far misurare ed aggiustare tutte le altre misure fatte di terra su quelle con cui si misura e si vende il grano, e siano marcate con quel segno con cui saranno state marcate le misure del Comune.

Delle altre misure più piccole.

Parimenti si è stabilito che il castellano sia tenuto e debba far comperare con denaro del Comune una penta, una mezza penta, un terzo ed un quarto di penta conforme alla misura di Carmagnola, onde misurare il vino, ed esse misure far segnare e far porre presso un uomo buono che le custodisca nello interesse del Comune e le imprestì a nessuno, se non al castellano od al suo Nunzio per verificare le altre misure fatte secondo la forma di quelle suddette; e le misure dei tavernieri siano date conforme le misure stesse, e tutte

le misure dei tavernieri siano marcate col segno delle misure del Comune.

Della verifica delle misure.

Parimenti si è stabilito che il Castellano sia tenuto e debba, almeno una volta ogni anno verificare con 2 uomini, a ciò nominati dal Consiglio del Comune, le misure del grano, del vino e del sale, e se si trovasse che alcuno avrà diminuito od avrà defraudato la misura, paghi pel bando, per qualunque volta e qualunque misura, oltre 9 soldi, dopochè sarà stata verificata ed aggiustata dai sapienti a ciò nominati, ed essa misura sia abbruciata in piazza; e detti verificatori abbiano per loro paga per qualunque sestario che avranno aggiustato a nuovo denari 6 astesi, e di quello da cui nulla avranno tolto denari 2 astesi e di un emina nuova denari 4 astesi e di un quartario denari 2 astesi; e sia creduto ad essi verificatori riguardo ad esse accuse; e chi nel comperare o vendere avrà misurato con alcuna misura che non sia stata aggiustata e marcata come sovra si legge, incorra nella pena, per qualunque caso e qualunque volta, di soldi 5.

Parimenti si è stabilito che se vi sarà stata questione fra alcune persone circa i termini che il castellano, a richiesta di esse o d'una di esse, sia tenuto mandar a conciliarle i definitori da esse nominati; e se una delle due parti non avrà voluto nominarli, sia dal castellano costretta ad elegger tali definitori i quali giurino, se le parti non avranno voluto porre i termini, e pongano i termini; e se da essi definitori sarà stato trovato che una delle due parti avrà lavorato la terra dell'altra parte, od avrà falciato il prato, od avrà tagliato il bosco, e di ciò sarà stata sporta querela, restituisca il prodotto od il feminato che avrà preso o guastato, ed il fieno che avrà tolto, e tutto il danno che avrà dato, e paghi pel bando un soldo astese. E sia inteso o se la terra sarà stata lavorata od il prato sarà stato falciato prima o dopo della querela. E se i predetti definitori non si potessero metter d'accordo, che il castellano sia tenuto ad eleggere un terzo; che detti definitori ed il terzo non ricevano nella definizione l'utile od il danno; e che non siano congiunti

o parenti di quelli da cui saranno stati scelti a definitori, né ejandio che siano obligati a difendere le cose contemplate nella predetta definizione; che i definitori abbiano per loro incomodo o salario, per qualunque definitore, da un miglio un soldo astese e da un miglio in su, per qualunque caso, soldi 2.

Che qualsivoglia consortista sia tenuto a far la parte della chiudenda che gli spetta.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà posseduto un orto, od un sito, od un aia in proprio od in comunione con alcun altro, nelle quali possessioni convenisse fare una siepe od uno steccato, nella Villa o nella campagna, che ciascuno dei predetti consortisti sia tenuto a far la metà che gli tocca di detta chiudenda, ed il castellano sia tenuto a far fare detta chiudenda fra giorni 15, dopoché sarà stata fatta ingiunzione al consortista che ricusa di fare la chiudenda per l'altro consortista, ed il contravventore sia nel bando e nella pena di soldi 2 per qualunque caso e qualunque volta.

Che nessuno ponga un pagliaio od un

letamaio che tocchi la siepe del suo vicino.

Parimenti si è stabilito che alcuno non possa, nè debba porre un pagliaio od un letamaio o qualche altra cosa che accosti o tocchi la siepe del vicino, o del comune, presso esso od il vicino; se ciò avrà fatto, sia tenuto e debba esso letamaio ed essa paglia ed altra cosa portar via a richiesta del vicino fra giorni 8, dopochè gli sarà stato ordinato dal vicino, o dal Decano; se ciò non avrà fatto, paghi per la pena ed il bando, per qualunque caso e qualunque volta che gli sarà stato ordinato, soldi 3.

Quanto di spazio debba lasciare per la cloaca chi vuole edificare.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona, la quale avrà voluto edificare, o costruire una casa o qualche edificio in Carmagnola, sia tenuta e debba lasciare del suo stallo o sito per la cloaca lo spazio d'un piede o di 2 mezze libbre comunali esteriormente verso il vicino od i suoi vicini; se poi chiudesse con muro l'edificio o la casa, o facesse il muro di legno od altre chiudende, che sia tenuto a la-

sciare dal muro 3 mezze libbre compe-
tenti, e chi avrà contravvenuto paghi il
bando, per qualunque caso e qualunque
volta, di soldi 5, e sia tenuto a far trasporr
tare l'edificio diversamente costrutto come
sovra è detto, se avrà voluto il vicino verso
cui sarà stato costrutto; e di ciò avrà richie
sto il castellano, in modo che lasci tale spa-
zio di sua proprietà, come sovra si è detto,
fra giorni 15 dopochè gli sarà stata fatta
ingiunzione, sotto la stessa pena.

**Che niuno tenga chiuso il suo pra
to in modo che le bestie non possano
andarvi nel tempo in cui i prati non
si custodiscono.**

Parimenti si è stabilito che nessuno possa,
nè debba tener chiuso il suo prato in guisa
che le bestie non vi possano andare nel tempo
in cui non si custodiscono i prati. E se il pra-
to sarà stato chiuso, chiunque lo possa aprire,
lasciando ivi la chiudenda, dimodochè le bestie
possano entrarvi per pascolare, e se qualcuno
avrà proibito ad alcuno che non lo dischiuda,
come innanzi è detto, paghi pel bando, per qua-
lunque volta, un soldo; salvo per questo che

se in qual prato vi sarà una callaia per cui le bestie possano comodamente andare al pascolo, che nessuno possa, nè debba ivi od in esso prato far altra callaia, e se l'avrà fatta, paghi per qualunque caso e qualunque volta tanto quanto si contiene nel capitolo delle chiudende.

Che coloro i quali avranno voluto piantar alberi, lascino 3 piedi di distanza dalla loro terra o prato al di fuori verso il loro vicino.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà piantato od allevato, od avrà voluto piantare od allevare qualche albero od alberi, o siepe, quello o quelli alberi sia tenuto piantare sul suo podere e lasciare dalla sua terra o prato lo spazio verso il suo vicino di 3 piedi comunali; e chi avrà contravvenuto, paghi il bando per qualunque volta d'un soldo, e nondimeno sia tenuto a tagliar detti alberi. Ed il castellano sia tenuto e debba chiamare i predetti all'osservanza di dette disposizioni sotto pena di soldi 10, per qualunque caso e qualunque volta, da infliggersi e da porsi ai contravventori.

Dell' adacquamento delle possessioni.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona di Carmagnola, od ivi abitante, possa sempre ed in qualunque tempo avrà voluto adacquare ossia irrigare il suo prato o la sua possessione esistente nel territorio di Carmagnola, prendere e trattener l'acqua di qualsiasi bealera scorrente sul detto territorio di Carmagnola, onde adacquare ossia irrigare la sua possessione in qualunque giorno di sabato, dopo l'ora nona sino al giorno di domenica al tramonto del sole, liberamente ed impunemente, nonostanti alcuni capitoli tanto fatti che da farsi, e nonostanti alcune Leggi, patti, convenzioni ed istrumenti da alcuni fatti e contratti; salvo per questo che chiunque il quale avrà preso o trattenuto detta acqua od acque, non possa, nè debba essa acqua od acque trattenere, se non con una chiusa d'assi e pali; e chi diversamente avrà trattenuto essa acqua od acque, sia nel bando per qualunque caso e qualunque volta di soldi 5; e che trascorso detto termine, ossia lo spazio di detto tempo suindicato, sia tenuto a rimuovere e portar via dette chiuse e tutti i mano

fatti che trattengono l'acqua; se ciò non avrà fatto, che quella persona la quale tratiene l'acqua, sia nello stesso bando di soldi 5. In altro tempo poi in nessun modo possa prendere l'acqua dalla bealera dei Molini sotto pena, per qualunque caso e qualunque volta, di soldi 10.

Che si possa fare un acquedotto per l'altrui possessione.

Parimenti si è stabilito che chiunque possa fare per le altrui possessioni un acquedotto onde irrigare il suo prato, o per lo scolo del suo prato o della sua terra, rifacendo il danno che arrecasse, a giudicio degli estimatori, a colui al quale sarà stato dato il danno; e chi proibirà ad alcuno che non faccia detto acquedotto paghi il bando per qualunque volta, di soldi 5. Salvo per questo che dette possessioni, ossia le terre od i prati, possano e debbano scolare per una località meno dannosa.

Del non condurre acqua che rechi danno a strada.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona che ha qualche possessione lungo le vie pubbliche di Carmagnola ed avrà condotto acqua

ad essa possessione, sia essa possessione uno prato ad una terra, che la predetta persona faccia ad aggiustare in modo tale, fra se e la strada, che dett'acqua, che sarà entrata o sarà uscita dalla possessione, non rechi danno alla strada, nè possa nuocere alla via pubblica, sotto la pena ed il bando di soldi 20 per qualunque caso e qualunque volta.

Che nessuno possa accordarsi con un domestico di altri il quale si sia già accordato con un altro.

Parimenti si è stabilito che alcuno non possa, nè debba aggiustarsi con alcun domestico perchè stii con se, che si fosse già accordato con un altro, prima del termine convenuto, se non fosse coll'adesione di colui col quale si fosse prima accordato; e chi avrà contravenuto, paghi per qualunque caso e qualunque volta, che gli sarà stato ordinato dal Decano ove non tenga quel domestico, denari 2; e sia tenuto inoltre quel domestico, sotto la stessa pena, a stare col primitivo padrone sino al suo termine, salvo che allegasse un giusto impedimento.

Delle Divisioni dei confini.

Parimenti si è stabilito che i confini di Carmagnola sono questi.
Primieramente andando verso l'Ospedale e verso Carignano sino all'angolo della terra del Signor Guglielmo di Cernavasio la quale è al di là di detto Spedale, lasciando detta terra di fuori; e da detto angolo guardando al crocicchio della Via di S. Michele e della Via di Bornaresio; e da detto crocicchio andando per la Via di Bornaresio sino all'angolo dell'orto dei Vaschetti, includendo detto orto; e da detto angolo guardando allo stallo degli eredi del fu Giacomo Matinero, includendo detto stallo; e da detto stallo guardando alla porta dell'orto di Bataglio Rata, lasciando detto orto di fuori; e da detto orto guardando al giardino del fu Giacomo Matinero, includendo detto giardino; e da detto giardino guardando verso l'orto del fu Antonio Benzo, e da detto orto guardando la bealera antica e proseguendo detta bealera sino allo stallo del fu Giacomo Gamena, lasciando detto stallo al di fuori; e da detto stallo guardando verso l'orto di Giacomo Baglione, includendo detto orto; e da detto orto guardando verso la fornace

che è nel prato del fu Pagliazza; e da detta fornace guardando verso il crocicchio di porta Badola, e da detto crocicchio andando per la via stesa sino all'angolo della terra di Manfredo de-Cortandono, lasciando detta terra al di fuori; e da detto angolo guardando verso l'aia dei Fantini, includendo detta aia; e da detta aia guardando all'angolo della terra di Giovanni Milanese; e dalla Via di Casanova lasciando detta strada al di fuori, e da detto angolo guardando verso il crocicchio della via nuova per la quale si va verso Casanova; e da detto crocicchio guardando verso l'angolo del prato degli eredi di Giacomo Laurenti, lasciando detto prato al di fuori.

Che nessuno per bisogno esca fuori dei Confini senza licenza del Castellano.

Parimenti si è stabilito che nessun uomo di Carmagnola debba uscire od andar fuori dei confini per qualche occasione, senza licenza del Castellano, o del suo Nuncio, o dei Rettori nominati per questo, sotto il bando e la pena di soldi 2 per qualunque capo e qualunque volta.

che ciascuno venga alle sue bandiere e segua le medesime.

Parimenti si è stabilito che ciascun uomo di Carmagnola debba venire ed andare alle sue bandiere e seguir esse, e star con esse sempre quando si farà necessità o pubblicazione in Carmagnola, sotto il bando di soldi 2 per qualunque caso e qualunque volta.

Del raso e della tela.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà voluto vendere a raso panni o frustagno in Carmagnola, sia tenuto e debba quelli e quello misurare a raso giusto, regolato secondo il raso della città d'Asti; e chi avrà voluto vendere drapps o tela ad altra misura, sia tenuto e debba misurare e vendere alla giusta misura di Carmagnola, come è da lungo tempo segnata e consegnata nella casa del Comune; e chi avrà contravvenuto, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta che gli sarà stata trovata altra misura, soldi 5; ed il Castellano sia tenuto e debba far porre nella casa del Comune, in qualche colonna con chiave, la misura del raso e di altra, prima che possa quindi riscuotere qualche bando.

Del fare un infermeria.

Parimenti si è stabilito che il Castellano sia tenuto e debba far fare una casa ad uso infermeria in Carmagnola, ove solera esistere a spese del Comune di Carmagnola, quando sarà stato richiesto dal Consiglio.

Della ricerca dei lebbrosi.

Parimenti si è stabilito che il Castellano col consiglio di 2 uomini, che siano tenuti in segreto, debba mandare ad un sapiente che conosca e visiti i lebbrosi, ed essi visitati, il Castellano li costringa ad uscire dall'abitato ed andare alla casa dell'infermeria, onde starvi, chiunque e qualunque volta che sarà stato richiesto dal Consiglio.

Se alcuno avrà dal Comune comperato una possessione e quella cosa fosse necessaria al Comune, che il compratore della medesima sia tenuto a retrocederla al Comune per lo stesso prezzo.

Parimenti si è stabilito che se alcuno avrà comperato dal Comune di Carmagnola, o da alcun altro Sindaco o Massaro di detto Comune, qualche stallo, orto o via, o qualche altra possessione o che gli fosse ceduto dal Comune, od altrimenti

l'avesse acquistato entro i confini di Carmagnola, o fuori, ed essa possessione sia utile o necessaria al Comune di Carmagnola per costrurre una strada od una bealera od un condotto d'acqua in essa, od a scelta dei stimatori che vi saranno per questo, che il Castellano sia tenuto e debba far rilasciare essa possessione al Comune di Carmagnola in tutto od in parte per tanto prezzo quanto fosse stato stimato dagli estimatori del Comune, e se detta possessione avrà avuto a titolo di cambio, l'abbia pel suo cambio, e se gli fosse stata data dal Comune che essa possessione rilasci per il cambio, od al prezzo dell'estimo fatto dagli estimatori del Comune; e chi ricusasse d'ciò fare, sia in bando per qualunque caso e qualunque volta, di soldi 10, e nondimeno il Comune prenda essa possessione onde far le predette cose.

Che nessuno possa trasmettere qualche possessione ad altra persona, che di essa possessione non si addossi gli oneri consueti.

Parimenti si è stabilito che nessuna persona della giurisdizione di Carmagnola possa fare d'alcuna delle sue proprietà immobiliari qualche obbligazione, pegno, permuta o qualche

altro contratto per alienarla in qualunque maniera e per qualunque motivo in favore di qualche persona, quando essa possessione si trasmetta con onere, in modo che detta possessione sostenga sempre l'aggravio quanto ad ogni esazione, tributo o taglia, e sempre sia vincolata all'Università predetta, quanto a tutti gli oneri di detta Università, come le altre possessioni che sono e saranno secondo i tempi degli altri uomini laici di detta Università, tanto nobili che popolani; e la persona che avrà contravvenuto, paghi al Signor Marchese il valore dell'estimo della cosa alienata contro il disposto del presente capitolo, quasi per debito ed il bando tante volte quante volte sarà stato contravvenuto, ed altrettanto per l'ammenda a detta Università, quale ammenda pure col bando insieme sia esatta dal predetto Signore e sia riscossa da conjacente primaria persona entro un mese dopo che sarà stato contravvenuto, o si sarà trovato essersi contravvenuto da alcuna persona della già detta Università; e nondimeno se il compratore non pagasse, o ricusasse di pagare le taglie imposte e che saranno imposte dal Comune di Carmagnola

per le cose vendute o che si vendessero, sia tenuto il venditore ad espressamente pagare esse taglie imposte e da imporsi, ed il castellano sia tenuto ad obbligare espressamente essi venditori od il venditore, sotto certe pene da imporsi o da togliersi a suo arbitrio.

Del non fondere il sevo entro i confini.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà fuso od avrà liquefatto sevo crudo entro i confini della Villa di Carmagnola sia in bando per qualunque caso e qualunque volta di soldi 2.

Dei fornaciaj e della forma dei mattoni e degli embrici.

Parimenti si è stabilito che qualsivoglia fornaciaio sia tenuto e debba fare i mattoni e gli embrici alla forma ed alla misura indicata nella porta del cuniglio, e chi avrà contravvenuto, paghi, per qualunque giorno che sarà stato trovato non aver ciò osservato ed aver lavorato ad altra forma, soldi 5.

Del fare i servizi Comunali.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona di Carmagnola, od ivi abitante, sia tenuta